

Vista la nota integrativa della Regione Sicilia, del 29 gennaio 2014, con la quale sono state fornite ulteriori informazioni concernenti la documentazione storica e le riproduzioni fotografiche della varietà;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà di seguito riportata:

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Sinonimi	Responsabile della conservazione in purezza
15792	Maiorca	Majorca, Maiorca bianca, Maiorca mutica	Giuseppe Li Rosi

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di frumento tenero indicata all'art. 1 coincide con il territorio della Regione Sicilia.

Art. 3.

La conservazione in purezza della varietà di frumento tenero indicata all'art. 1 è effettuata presso l'Azienda agraria di Giuseppe Antonio, Contrada Pietra Pesce – Aidone (Enna).

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di frumento tenero indicata all'art. 1 è situata in Contrada Pietra Pesce – Aidone (Enna). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è pari a 10 ettari.

Art. 4.

La zona di coltivazione della varietà di frumento tenero indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà. La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di 100 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 20 tonnellate per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

14A03712

DECRETO 2 maggio 2014.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

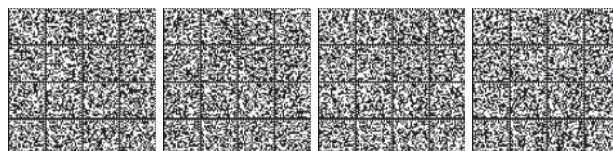
Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Viste le proposte di denominazione avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate nel Bollettino delle varietà vegetali n. 6/2013 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14585	DKC3939	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14788	Tarentino	300	HS	RAGT2N S.A.S. - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A03713

DECRETO 6 maggio 2014.

Rettifica al decreto 16 gennaio 2014, recante: «Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale n. 937 del 16 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2014, con il quale vengono iscritte, tra le altre, la varietà di riso «ECCO61» e «ECCO51CL», per le quali sono stati erroneamente indicati i relativi responsabili della conservazione in purezza;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale sopra citato;

